

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Con richiesta per la determinazione delle modalità di notificazione ex art 151 c.p.c

La sig. Tolentino Ivan, (c.f.: TLNVNI83D16F158M) , nato a Messina, il 16/04/1983 e residente in Villaggio Santa Lucia sopra Contesse Pal.19 int.2, Messina, elettivamente domiciliata in Messina, Via Calabria, n. 36, is. 301, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Marabello, c.f. *MRBGPP82E46F158H*; pec: *avvmarabello@pec.giuffre.it*; fax: *090662163*, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere , 76/A-00153 Roma (RM) (C.F.: 80185250588);

-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.), in persona del Dirigente p.t. (C.F.: 80005000833), via San Paolo 361 -98122 Messina ;

-MEIC851001 - IC N.2 D'ACQUISTO, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Messina, in Via Calispera, 23, 98125 Messina ME, (C.F.:97062080839; pec: meic851001@pec.istruzione.it)

-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) (C.F. 96011150834; PEC: meic83300b@pec.istruzione.it)

E nei confronti

Di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie del personale Scolastico ATA , per il profilo assistente amministrativo, Assistente Tecnico e collaboratore scolastico.

OGGETTO : accertamento del diritto a vedere riconosciuta la valenza del servizio prestato nei centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e della formazione professionale , ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA per il triennio 2021/2024



BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come il ricorrente lamenti un'impropria valutazione del punteggio nelle graduatorie del personale scolastico ATA. Il petitum del presente giudizio è costituito pertanto da un provvedimento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del punteggio spettante al docente tenuto conto del servizio svolto.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione del personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011-30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. La circostanza che nel giudizio vengano in questione atti amministrativi presupposti non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite con l'ordinanza n. 25840/2016, ove in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3. chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in graduatorie ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.



Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo , e solo quale effetto della rimozione di tale atto-di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria- l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo ricorrente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R. , trova pacificamente applicazione il V comma dell'art 413 c.p.c. (introdotto dall'art 40 del D.lgs 31 Marzo 1998 n. 80), per cui “competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede L'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Con l'art 40 D.lgs citato , il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto- per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio-trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art 5 c.p.c, la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art 413 c.p.c, deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.



PREMESSO IN FATTO

Il sig. Tolentino Ivan, in data **11-04-2021** (**m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3800134.11-04-2021.**) presentava domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico;

-tale domanda, veniva presentata all'ufficio scolastico territoriale della provincia di Messina ed indirizzata all'Istituto Capofila MEIC851001 - IC N.2 D'ACQUISTO

- il ricorrente, indicava, all'interno di detta domanda sezione "TITOLI DI SERVIZIO", il servizio prestato :

-presso **Associazione A.N.C.O.L.** dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2013/2014, con sede , in Messina via C. Battisti,62, Codice Ateco (85.59.2.), (C.f. 97069930838), "Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale";

-L'istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda, MEIC851001 - IC N.2 D'ACQUISTO, provvedeva ad attribuire nella graduatoria definitiva pubblicata in data 31/08/2021, al ricorrente punti 25.96 per il profilo di assistente amministrativo, punti 10,95 per il profilo di assistente tecnico e punti 12,82 per il profilo di collaboratore scolastico.

Dato tale punteggio, il ricorrente veniva chiamata i dall' **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI**, e contrattualizzata in data 02/11/2021 con assunzione di incarico a tempo determinato ai sensi dell' art 44 del C.C.N.L. DEL 29 Novembre 2007, per svolgere il servizio di Assistente Amministrativo (come da doc. allegata).

Successivamente, con Decreto di rettifica, **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI** provvedeva alla rideterminazione del punteggio del ricorrente, attribuendo il punteggio di 7,20 per tutti e tre i profili, comportando il mutamento di posizione nelle graduatorie di istituto di III fascia personale ATA-Triennio 2021/24 .

A tale mutamento, susseguì nota ministeriale prot. 15763 in data 05/11/2021 dichiarando la risoluzione anticipata del contratto di lavoro del Sig. Tolentino Ivan.

A) SULL'ILLEGITTIMITA' DELLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER I SERVIZI DICHIARATI. NEL MERITO



La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante al sig. Tolentino Ivan , all'interno delle graduatorie di III fascia del personale ATA per gli anni scolastici 2021/2024, previo annullamento dei provvedimenti di rettifica del punteggio della graduatoria medesima, nella parte in cui non gli è stato attribuito, per la valutazione del servizio prestato presso l' Ente di Formazione Professionale dichiarato i punti per il servizio prestato con conseguente rettifica della graduatoria stessa mediante inserimento del punteggio corretto.

In particolare, il ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale, dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2013/2014 (anni 6) , presso l'ente di formazione Professionale A.C.O.L SICILIA accreditato per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e scolastico con D.A. n.1037 del 13.04.2006 (vedi doc 1) come risulta da documentazione allegata . (Documento 2, D.A 2944 del 29 dicembre 2005)

Sul punto la Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze ATA, presente nel DM 640/2017 nonché successivo DM 50/2021 , allegato A , categoria AVVERTENZE, alla lettera F, nonché del successivo Dm 50/2021, prevede che “qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso “ . (3 PUNTI PER OGNI ANNO DI SERVIZIO).

Nessun dubbio interpretativo può sussistere sulla natura giuridica degli enti di Formazione Professionale, che sono scuole non statali autorizzate, convenzionate con la Regione Sicilia (previo accreditamento dell'assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e all'assolvimento dell'obbligo scolastico come dimostrato dalla documentazione allegata).

Secondo costante giurisprudenza, cfr ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 12/02/2020 RG n. 3892/2019 e da ultimo Tribunale di Termini Imerese , *“il servizio prestato presso i Centri di Formazione Professionale..., risulta appunto inquadrabile ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera CF), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. Difatti il Centro di Formazione Professionale,*



risulta ente accreditato dalla Regione Campania.... Per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione..... “

I centri di Formazione Professionale sono “Enti di Istruzione e Formazione Professionale, convenzionati, accreditati e sussidiati dalla regione siciliana , ai sensi della Legge Regionale 24/1976 e della legge quadro nazionale 845/1978.

Il Rapporto tra l'ente di Istruzione e Formazione Professionale e la Regione Sicilia è un rapporto finalizzato alla gestione di un pubblico servizio , per contro e nell'interesse della Regione Siciliana. “

Sul Punto cfr (Cass. civ. Sez. lavoro, 22/12/2003, n. 19606, D'Avico c. Soc. Barilla Alimentare) secondo cui “ *deve ritenersi che rientrino tra gli istituti «legalmente riconosciuti» gli istituti privati che svolgono attività di istruzione nell'ambito della competenza regionale in materia di istruzione artigiana e professionale ex art. 117 cost e che siano convenzionati dalla regione, ove la legge regionale (nella specie, L.R. n. 95 del 1980, Lombardia) preveda che le iniziative di formazione professionale possano (in presenza di determinate condizioni) essere svolte anche da istituti privati convenzionati i cui corsi siano omologati (quanto alla validità degli studi effettuati) a quelli gestiti direttamente dalla regione.*

Il DM 640/2017, allegato A1, lettera B , nonché il successivo Dm 50/2021, prevede che ai fini dell'inserimento in graduatoria, viene riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

La legge n. 144 del 17 maggio 1999 art 68 dispone che “l'obbligo di istruzione e formazione può essere assolto nel sistema di istruzione scolastica nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

Al II comma è previsto che “l'obbligo di cui al I° comma si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di un qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro (scuola/ centri di formazione professionale e viceversa). Quindi il sistema di educazione e formazione professionale stabilisce canoni paritari di funzioni, di servizio e di risultato.

La legge n. 62 del 10 marzo 2000, intitolata “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione all'art 1 comma 2 stabilisce che : “*si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti (come*



l'ordinamento regionale), in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati dei requisiti di qualità ed efficacia. “

La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme Generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato “nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale (art 2, comma 1 lett d)

I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale), sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che : a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

SULLA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (iefp).

Preliminarmente , ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in questione è necessario soffermarsi sulla natura giuridica degli enti di formazione Professionale , partendo dall'esame della legge della Regione Sicilia 6 marzo 1976, n. 24, in tema di "Addestramento professionale dei lavoratori".

Detta legge infatti, dopo aver premesso che l'Assessorato Regionale del lavoro e della cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione professionale e che l'azione formativa, nel rispetto delle linee programmatiche generali, è diretta a realizzare «un servizio pubblico» (art. 1), dispone, in particolare, che: i) «per conseguire le finalità di cui all'art. 1, l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvede: a) ad esercitare l'azione di coordinamento fra strutture formative, forze produttive, forze sociali ed amministrative pubbliche interessate; b) a curare studi e ricerche ed a raccogliere documentazioni ed informazioni in materia di formazione professionale, avvalendosi anche delle strutture pubbliche nazionali di formazione professionale, in funzione della programmazione regionale e di settore; c) alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di enti che si prefiggono finalità di formazione professionale, secondo le norme della presente legge; d) alla



promozione ed all'istituzione di centri, corsi ed altre iniziative in materia, secondo le norme della presente legge; e) al riconoscimento della idoneità tecnico - didattica di centri ed enti che svolgono attività di formazione professionale, al fine della validità dell'attestato da essi rilasciato; f) alla vigilanza tecnico - didattica ed amministrativa - contabile sulle attività di formazione professionale» (art. 2, lett. ci);

ii) il suindicato Assessorato «attua» i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi - fra l'altro - degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale (art. 4);

iii) l'Assessorato regionale procede ogni anno all'elaborazione del piano regionale per la formazione professionale (art. 5) e che i corsi si svolgono normalmente presso centri di formazione intesi come complesso di locali ed attrezzature stabilmente ed esclusivamente destinati allo svolgimento di attività formative (art. 7);

l'organizzazione ed il funzionamento dei centri sono disciplinati da un regolamento interno elaborato da un'apposita Commissione regionale (art. 8);

v) l'attività di formazione è gratuita (art. 9)

vi) lo stesso Assessorato definisce gli ordinamenti didattici, le condizioni di ammissione ai corsi, la durata complessiva dei cicli formativi e dei singoli corsi, del numero giornaliero e settimanale delle ore di insegnamento nonché di ripartizione delle ore di insegnamento teorico ed esercitazioni pratiche (art. 11);

vii) il personale preposto alle attività formative deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali ed iscritto nel relativo albo regionale (artt. 13 e 14);

viii) al termine del ciclo formativo si svolgeranno prove finali teoriche pratiche alle quali sovrintende una Commissione nominata dal medesimo Assessorato (art. 12);

ix) per constatare carenze tecnico didattiche, ovvero per gravi irregolarità amministrative, l'Assessore regionale procede alla sospensione dell'attività e può anche revocare il contributo concesso o il riconoscimento di idoneità conferito (art. 10);

x) per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza, in particolare sulla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle attività di addestramento professionale dei lavoratori, l'Assessorato regionale può avvalersi anche degli uffici periferici del lavoro (artt. 19 e 20).

L'offerta di IEFP (obbligo formativo per i ragazzi in dispersione scolastica) , in Regione Siciliana è disciplinata dalle Linee guida Regionali ed ha carattere



unitario . Tale offerta è assicurata in regime di sussidiarietà , secondo un accordo territoriale siglata tra la Regione siciliana e l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia (vedi DDG N. 5562 DEL 24/10/2018), per l'erogazione da parte delle Istituzione scolastiche dell'offerta di IEFP in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art 7 comma 2 del D.lgs n. 61 del 13 aprile 2017.

L'obbligo di istruzione sancito all'art. 34 della Costituzione, e fissato per legge a 16 anni, e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), sono stati unificati con la Legge n. 53/2003 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

Il nuovo obbligo di istruzione che si completa con l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, può essere assolto:

- nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, **istituti professionali**) **finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore che consente l'accesso all'istruzione superiore;**
- nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, di durata triennale o quadriennale. L'istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3) o di durata quadriennale (livello EQF 4) **finalizzati al conseguimento di un diploma professionale.** Successivamente al conseguimento del diploma professionale è infine possibile frequentare un anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità professionale, anche ai fini dell'accesso all'istruzione superiore.

L'assolvimento del diritto-dovere e il conseguimento dei relativi titoli di studio si realizza anche attraverso periodi di alternanza scuola-lavoro, e, a partire dal 15° anno di età, può essere svolto attraverso un contratto di apprendistato, ai sensi del D.lgs. 81/2015.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a criteri generali che a livello nazionale ne stabiliscono gli standard minimi di qualità. Nei territori, le Regioni possono programmare, in regime di sussidiarietà, anche un'offerta di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato.

Il sistema complessivo dell'istruzione e formazione professionale fa riferimento alla definizione condivisa a livello nazionale, in un apposito Repertorio, di figure



professionali sia per i percorsi di durata triennale (22 qualifiche) che quadriennale (21 diplomi), a standard minimi formativi, a modelli di attestato di qualifica e diploma professionali e di attestazione intermedia, ad aree professionali.

Ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferisce alle Regioni e alle Province autonome le risorse finanziarie per i percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale.

In conclusione l'art 1 bis della Legge n. 27/2006, prevede che le suddette categorie di istituti scolastici siano riconducibili alla due diverse tipologie di scuole non statali oggi previste: le scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. n. 62/2000 e le scuole non paritarie.

In tale contesto, l'anzidetta norma ha previsto che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione , di cui al d.lgs. n. 76/2005 e che la parità è riconosciuta con provvedimento dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio (nel caso di specie vedi accordo territoriale tra la Regione Siciliana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l'erogazione dell'Offerta IEFP DDG N. 5562 DEL 24/10/2018).

Parte ricorrente ha altresì provato la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 4 e ss, il quale stabilisce che sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

- a) progetto educativo e relativa offerta formativa... (approvato dalla L. Regionale 24/1976)
- b) disponibilità di locali , arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti (decreto di accreditamento della struttura formativa , vedi dds....)
- c) impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali (vedi bando reclutamento personale su iefp).
- d) Alunni frequentanti in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici (ragazzi in dispersione scolastica cha devono adempiere all'obbligo formativo)

**B) SUL DANNO SUBITO DA PARTE DEL SIG. TOLENTINO A
SEGUITO DEL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO
DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.**



La condotta complessivamente tenuta dalle amministrazioni odierne convenute ha cagionato nei confronti della ricorrente un danno ingiusto per i motivi meglio di seguito specificati.

Il sig. Tolentino, presentava in data **11-04-2021**, domanda per l'inserimento nelle graduatorie ATA, chiedendo il riconoscimento del servizio prestato nella formazione professionale e indicando quale istituto capofila per il trattamento della domanda l' IC N.2 D'ACQUISTO.

Il ricorrente veniva chiamata veniva chiamato a prestare servizio, dall' **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI**, e contrattualizzata in data 02/11/2021 con assunzione di incarico a tempo determinato ai sensi dell' art 44 del C.C.N.L. DEL 29 Novembre 2007, per svolgere il servizio di Assistente Amministrativo (come da doc. allegata).

Successivamente, con Decreto di rettifica, **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI** provvedeva alla rideterminazione del punteggio del ricorrente, attribuendo il punteggio di 7,20 per tutti e tre i profili, comportando il mutamento di posizione nelle graduatorie di istituto di III fascia personale ATA-Triennio 2021/24 .

Tale rettifica oltre che palesemente illegittima, ha comportato successivamente il licenziamento del ricorrente con nota ministeriale prot. 15763 in data 05/11/2021, comportando quindi anche una lesione economica al ricorrente, che si ritrova a causa di un decreto di rettifica palesemente illegittimo per i motivi sopra esposti, senza il posto di lavoro.

Si rende nota inoltre a questa autorità giudicante, che diversi istituti della Provincia di Messina hanno negli anni precedenti e nella nuova graduatoria provveduto a qualificare il servizio prestato negli enti di Formazione Professionale come servizio prestato negli enti locali , amministrazioni statali. (come da documentazione allegata)

La mancata valutazione del punteggio ha determinato pertanto una evidente disparità di trattamento , preso atto che il criterio di valutazione degli aspiranti soggetti utilmente collocati in graduatoria non è unitario .

Il ricorrente , viene pertanto pregiudicato preliminarmente per la mancata attribuzione del punteggio con valutazione del servizio prestato come servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà (allegato A1



PUNTO B SEZIONE TITOLI DI SERVIZIO 7.2. b) e c)), come da consolidata giurisprudenza .

In secondo luogo, il sig. Tolentino, ha subito il danno di non essere stato valutato equamente, come altri soggetti utilmente inseriti in graduatoria e che oggi prestano servizio, ai quali per gli stessi titoli di servizio dichiarati dal ricorrente è stato attribuito il punteggio di 0,60 per ogni anno di servizio, qualificando lo stesso come :

“ servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” (allegato B PUNTO 9).

Tutto ciò determina un evidente pregiudizio al ricorrente, poiché indipendentemente da quale sia l'interpretazione che deve essere attribuita al DM e in particolare al servizio prestato negli enti di Formazione Professionale, non si può non tenere conto che tale comportamento degli Istituti capofila tenuti a verificare e valutare il servizio, nonché dell'USR provinciale che dovrebbe vigilare sul corretto operato degli stessi, ha determinato un evidente e impregiudicabile danno al ricorrente e a tutti i lavoratori che come la stessa non hanno avuto valutato il servizio.

Laddove infatti il criterio di valutazione fosse stato unitario, così come unitaria l'interpretazione della norma, il ricorrente si sarebbe sicuramente trovato in una posizione in graduatoria maggiormente favorevole per lo stesso.

SUSSITENZA DEI REQUISITI DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA .

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo quanto arbitrario comportamento posto in essere dall'amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico , con il corretto punteggio.

Si tratta di una lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza anche in vista delle chiamate in corso per l'assunzione in servizio.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in



mora) , giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario

Tutto ciò ritenuto e premesso il sig Tolentino Ivan, così come rappresentata e difeso

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile, sezione Lavoro, affinché , rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, accogliere le seguenti

DOMANDE

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA

- 1) -previa fissazione dell'udienza per la comparazione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art 700 c.p.c. , disponga l'inserimento dell'esponente nella relativa posizione in graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico con il riconoscimento del servizio prestato presso gli enti di Formazione Professionale , come servizio di cui all' *allegato A1, punto 7.2, lettera CF*), *nella categoria "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio (3 punti l'anno per ogni anno di servizio.)*
- 2) - In via subordinata e sempre cautelare riconoscere il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio prestato presso gli enti di formazione Professionale, qualificando lo stesso, come fatto per altri aspiranti utilmente collocati in graduatoria, come servizio prestato alle dirette dipendenze "*dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici*" (*allegato B PUNTO 9- 0,60 punti per ogni anno*).

NEL MERITO

- 3) Per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare, che a seguito del comportamento tenuto dall'Istituto capofila, e dalla USR PROVINCIALE DI MESSINA, tenuta a vigilare sul corretto operato delle scuole, il sig Tolentino ha subito un evidente danno, determinato dalla non adozione di un unico parametro interpretativo della norma che ha portato all'attribuzione del punteggio e alla diversa posizione degli aspiranti utilmente inseriti in graduatoria;



- 4) Conseguenzialmente riconoscere il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio come servizio di cui all' *allegato A1, punto 7.2, lettera CF*), nella categoria "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio (3 punti l'anno per ogni anno di servizio.
- 5) in via subordinata , riconoscere il diritto del ricorrente ad essere inserito in graduatoria con attribuzione di punti 0,60 per ogni anno, con riconoscimento del servizio prestato , come per altri soggetti utilmente inseriti in graduatoria, come servizio prestato alle dirette dipendenze "dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici" (allegato B PUNTO 9- 0,60 punti per ogni anno).
- 6) Per l'effetto ordinare all'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia) , Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al MIUR di procedere alla correzione delle suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi spettanti .
- 7) Ordinare alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento nelle graduatorie.
- 8) Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali ed opportune
- 9) In via istruttoria ordinare all'istituto Comprensivo Giardini Naxos la produzione documentale dei contratti di lavoro stipulati con i collaboratori amministrativi, collaboratori scolastici e assistenti tecnici negli ultimi tre anni e le domande di inserimento da questi ultimi presentate .

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori anche in esito alle difese avverse Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e nulla è dovuto, poiché il reddito del ricorrente e quello dei familiari conviventi non è superiore ad € 34.107,72.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre , in solido, a beneficio dell'antescritto procuratore antistatario.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

1. Copia domanda inserimento graduatorie ATA
2. Copia scheda valutazione titoli;
3. Copia contratto;
4. Copia del decreto di rettifica
5. Copia risoluzione anticipata del contratto



6. Graduatoria definitiva personale ATA
7. Copia di graduatoria degli Assunti a tempo determinato
8. Sentenza Tribunale Torre Annunziata del 12/02/2020 Rg n. 2892/2019;
9. CCNL FORMAZION EPROFESSIONALE
- 10.SENTENZA Cass. civ. Sez. lavoro, 22/12/2003, n. 19606, D'Avico c. Soc. Barilla Alimentare
- 11.L 53 DEL 28.03.2003
- 12.D.LGS N. 61 DEL 13 APRILE 2017
- 13.NORMATIVA REGIONALE IEF
- 13 .Decreti di accreditamento Enti presso cui la ricorrente ha prestato servizio;
- 14 .Estratto conto contributivo
- 15 .Autocertificazione della situazione reddituale
- 16 Procura alle liti;
- 17 DDG 5562 DEL 24.10.2018
- 18 Civile Sent. Sez. 1 Num. 22955 Anno 2020 Data pubblicazione: 21/10/2020;
- 19 Dm 50/2021
- 20 DA 2944 del 29 dicembre 2005
- 21 Circolare 03/08/2021
- 22 legge regionale n 23 del 14 dicembre 2019
Messina 06 Dicembre 2021

Avv Giuseppa Marabello

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

La sottoscritta avvocato Giuseppa Marabello , considerata la numerosità dei litisconsorti interessati, considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato ,altresì ,che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle



stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti dei soggetti iscritti nelle graduatorie ATA degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui il ricorrente è attualmente iscritta valide per gli aa.ss. 2021- 2024 e che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente con il punteggio rettificato sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami-proclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "personale ATA " delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui la ricorrente è attualmente iscritta, valide per gli aa.ss. 2021-2024 e che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio della ricorrente;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina 06 Dicembre 2021

Avv Giuseppa Marabello

